



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

557/PAS/Area 2^/

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI  
TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI  
BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE  
D'AOSTA AOSTA

e, p.c.

AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO SEDE

AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI

**OGGETTO:** Esami per l'accertamento di capacità tecniche presso le Commissioni Tecniche Territoriali in materia di sostanze esplosive.

Seg. f.n. 557/PAS/U/002122/XIX.A.2 del 15/02/2022

Si fa seguito alla circolare in riferimento, recante "*Linee guida concernenti il funzionamento della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplosive*" per segnalare che sono state portate all'attenzione di questo Ufficio da parte di associazioni di categoria, consorzi e privati richieste di chiarimenti circa la mancata fissazione di sessioni d'esame della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplosive (da ora in poi CTTSE) per l'accertamento delle capacità tecniche di cui alla normativa vigente, nonché circa l'esclusione, dall'ammissione agli esami in parola, dei candidati non residenti nella provincia nella quale è stata presentata la relativa istanza.

Al riguardo si ritiene di formulare le seguenti osservazioni.

In particolare preme rammentare che l'ordinamento giuridico non contiene alcuna



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
**UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO**

previsione che imponga il vincolo territoriale della residenza del candidato, per l'ammissione alle sessioni d'esame per l'accertamento della capacità tecnica davanti alle CTTSE.

È, dunque, consentito produrre idonea istanza di ammissione all'esame, presso qualunque Prefettura – U.T.G. anche se diversa da quella di residenza del candidato.

Un orientamento di senso opposto, ossia l'esclusione del candidato, esclusivamente per la mancanza del requisito della residenza nella provincia nella quale presenta istanza di ammissione all'esame in argomento, presenterebbe profili di illegittimità - difficilmente superabili in caso di eventuali contenziosi - considerato che i principi fissati dagli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione intestano alla Repubblica – e quindi alle sue dirette promozioni sul territorio – il dovere rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo e l'effettiva partecipazione all'organizzazione economica del Paese di ogni persona, promuovendo le condizioni che rendano effettivo il primario diritto al lavoro ed il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività che concorra al progresso materiale della società, tutelando il lavoro in ogni sua forma ed applicazione e curando la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Ricade, quindi, sull'Organo tecnico territoriale individuare le soluzioni più efficaci per organizzare le prove d'esame per l'accertamento della capacità tecnica sulla base delle istanze presentate dai candidati.

Le predette soluzioni, qualora individuate e condivise, ben potranno essere compendiate in un'apposita sezione o paragrafo del regolamento per il funzionamento della CTTSE, la cui adozione è prevista dall'art. 2, comma 10, del Decreto del Ministro dell'interno 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2014.

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler adottare ogni utile iniziativa volta a verificare eventuali ritardi nella predisposizione dei calendari d'esame in parola e ad assicurare la corretta istruzione delle istanze presentate.

Confidando nel consueto spirito di collaborazione, si ringrazia segnalando che il dipendente Ufficio IV – Polizia amministrativa e di sicurezza resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta